



**IL TRIBUNALE DI CATANZARO**

**Prima Sezione Civile**

---

**Settore Esecuzioni Mobiliari**

in persona del giudice dell'esecuzione dott.ssa Renata Tiriolo ha pronunciato in udienza la seguente

**ORDINANZA**

Nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] R.G.E. dell'anno 2022 avente ad oggetto opposizione all'espropriazione mobiliare presso terzi

**PROMOSSO DA**

[REDACTED]

*Esecutante Opposto*

**CONTRO**

Ministero Dell'Università e Della Ricerca

*Esecutato Opponente*

**NONCHE'**

Banca d'Italia

*Terzo pignorato*

atteso che con atto depositato l'odierno debitore proponeva ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 II co. c.p.c. ;  
atteso che a verbale il creditore opposto deduceva sull'avanzata opposizione asserendo la legittimità della promossa esecuzione e tanto con le motivazioni ivi rappresentate e qui date parimenti per riporte e trascritte,  
decidendo sull'istanza di sospensione richiesta con il ricorso in opposizione;  
rilevato che la richiesta cautelare e del tutto infondata e pertanto occorre rigettarla;  
rilevato invero che la costituzione in giudizio sana il vizio della notifica dell'atto di pignoramento, infatti il difetto di notificazione, non impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, qualora il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi, in tale ultima ipotesi, la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo in cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di far valere tale vizio (v. Cass. Civ. Ordinanza n. 31226/2019; v. ancora tra le tante cass. Civ. Ordinanza n. 7703/2018; Cass. Civ. Sez. I, 3 settembre 2015, n. 17521).

---

Rilevato in riferimento all'altro motivo di opposizione, ovvero di difetto di legittimazione passiva, si osserva che il titolo esecutivo in esame si è formato in epoca antecedente alla scissione ministeriale del 9.1.2020, pertanto in procedimento ove l'odierno Mur era parte processuale;

Ritenuto che la scissione dei Ministeri non incide sul vincolo di solidarietà passiva, poichè il principio per il quale la sostituzione del soggetto tenuto alla prestazione può avere luogo solo con il consenso del soggetto attivo del rapporto, è desumibile dagli artt. 1268, 1272 e 1273 c.c., rispettivamente in tema di delegazione di debito, espromissione e acollo;

ritenuto che nel caso in esame, viene in rilievo esattamente il comma 4 dell'art. 111 c.p.c. in quanto il rapporto processuale, relativo alla formazione del titolo esecutivo nei confronti del MIUR e del relativo credito, si è esaurito, e la sentenza che ha definito il giudizio è coperta da giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c., pertanto è fuori di dubbio che dopo la scissione del MIUR nei due Ministeri, dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca, debba applicarsi la generale disciplina contenuta nel codice di rito e nel codice civile, che prevede l'effetto della decisione si estende anche ai soggetti che succedono a qualunque titolo all'originario soggetto passivo;

ritenuto invero che la disciplina generale in tema di effetti delle sentenze in presenza di fenomeni successivi, è estremamente garantista per il creditore, sicché all'originario debitore si aggiungono tutti i successivi a titolo particolare che rispondono in via solidale in ragione del principio espresso dall'art. 1294 c.c., dovendo il .g.e. dare esecuzione al titolo di formazione giudiziale;

rilevato che in considerazione delle questioni sollevate ed esaminate appare opportuno compensare tra le parti le spese della fase sommaria;

ritenuto che non sussistono, allo stato, i presupposti per la richiesta di sospensione della procedura sia sotto il profilo del fumus che sotto il profilo del periculum.

**P.Q.M.**


**Rigetta** la richiesta di sospensione ;

**compensa** tra le parti le spese della presente fase cautelare ;

**assegna** termine perentorio di giorni 60 dalla data odierna per l'instaurazione del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c ridotti della metà .

**dispone** come da separato provvedimento, sulla richiesta di assegnazione somme al creditore ;

Catanzaro, 14.9.2022

  
Il Giudice dell'esecuzione  
Dott.ssa Renata Tiriolo